

**Bruxelles, 24 febbraio 2022
(OR. fr)**

6437/22

**FISC 50
ECOFIN 156**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	5724/22 FISC 22 ECOFIN 66 + COR1
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, approvate dal Consiglio nella sessione tenutasi il 24 febbraio 2022.

**Conclusioni del Consiglio sulla
lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali**

Il Consiglio dell'Unione europea:

1. SOTTOLINEA l'importanza di promuovere e rafforzare i meccanismi della buona governance fiscale, l'equità fiscale, la trasparenza fiscale su scala mondiale e la lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, sia a livello dell'UE che a livello mondiale;
2. APPREZZA la costante e proficua cooperazione in materia fiscale tra il gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" dell'UE e buona parte delle giurisdizioni di tutto il mondo;
3. ACCOGLIE CON FAVORE i progressi compiuti nelle giurisdizioni pertinenti attraverso le misure attive adottate entro i termini convenuti e i nuovi impegni assunti per risolvere le carenze individuate dal gruppo "Codice di condotta";

4. PRENDE ATTO dell'effettiva attivazione di relazioni ai fini dello scambio automatico di informazioni tra la Turchia e tutti gli Stati membri tranne uno; RITIENE che i progressi compiuti dalla Turchia non siano ancora pienamente in linea con gli impegni richiesti dalle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 22 febbraio 2021 e del 5 ottobre 2021; INVITA la Turchia ad avviare o proseguire i lavori a livello tecnico per un effettivo scambio di dati dalla Turchia verso tutti gli Stati membri al fine di rispettare le norme concordate a livello internazionale e assicurare la piena conformità ai requisiti stabiliti nelle suddette conclusioni del Consiglio ECOFIN; RIBADISCE che l'effettivo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati membri conformemente al calendario e alle norme dell'OCSE è una condizione necessaria affinché la Turchia soddisfi il criterio 1.1 della lista UE e si conformi pienamente ai requisiti stabiliti nelle suddette conclusioni del Consiglio; INVITA il gruppo a informare il Consiglio in merito ai pertinenti sviluppi e a continuare a mantenere e rafforzare il dialogo sull'effettiva attuazione dello scambio di informazioni tra la Turchia e tutti gli Stati membri, nonché ad affrontare le questioni in sospeso per le quali non sono stati compiuti progressi;
5. DEPLORA il fatto che alcune giurisdizioni restino non cooperative a fini fiscali e INVITA tali giurisdizioni ad aprire un canale di dialogo con il gruppo "Codice di condotta" al fine di risolvere le questioni ancora in sospeso;
6. APPROVA la relazione del gruppo "Codice di condotta" riportata nel documento 5723/22;
7. APPROVA, di conseguenza, la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali ("lista UE") figurante nell'allegato I;

8. APPROVA lo stato di avanzamento illustrato nell'allegato II per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale.
-

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali**1. Samoa americane**

Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

2. Figi

Figi non è membro del forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali ("forum globale"), non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi (società di esportazione, incentivi alla tecnologia per la comunicazione dei redditi, aliquota d'imposta agevolata per le sedi regionali o globali), non è divenuta membro del quadro inclusivo in materia di BEPS né ha attuato lo standard minimo anti-BEPS dell'OCSE e non ha ancora risolto queste problematiche.

3. Guam

Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si è impegnata ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

4. Palau

Palau non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto queste problematiche.

5. Panama

Panama non è stato valutato come almeno "ampiamente conforme" dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta e non ha ancora risolto questa problematica. Panama dispone di un regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannoso e non ha ancora risolto questa problematica.

Panama si è impegnato a dare seguito in tempo utile alle raccomandazioni del quadro inclusivo in materia di BEPS per quanto riguarda l'attuazione del criterio 3.2 relativo alla rendicontazione paese per paese (CbCR), in modo che ciò si rifletta nella relazione di revisione inter pares dell'autunno 2023 sull'azione 13 del quadro inclusivo in materia di BEPS.

6. Samoa

Samoa dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso (società offshore) e non ha ancora risolto questa problematica.

7. Trinidad e Tobago

Trinidad e Tobago non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non è stata valutata come almeno "ampiamente conforme" dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi (zone franche) e non ha ancora risolto queste problematiche.

Trinidad e Tobago si è impegnata a dare seguito in tempo utile alle raccomandazioni del quadro inclusivo in materia di BEPS per quanto riguarda l'attuazione del criterio 3.2 relativo alla rendicontazione paese per paese (CbCR), in modo che ciò si rifletta nella relazione di revisione inter pares dell'autunno 2023 sull'azione 13 del quadro inclusivo in materia di BEPS.

8. Isole Vergini degli Stati Uniti

Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di regimi fiscali preferenziali dannosi (programma di sviluppo economico, società esenti, legge sulla regolamentazione del centro bancario internazionale), non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

9. Vanuatu

Vanuatu favorisce le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva e non ha ancora risolto questa problematica.

Vanuatu è in attesa di un esame supplementare da parte del forum globale in relazione allo scambio di informazioni su richiesta.

Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale

1. Trasparenza

1.1. Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l'accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali

La seguente giurisdizione dovrebbe impegnarsi per un effettivo scambio di informazioni con tutti e ventisette gli Stati membri secondo il calendario di cui al punto 6 delle conclusioni del Consiglio del 22 febbraio 2021, al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 5 ottobre 2021 e al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 24 febbraio 2022:

Turchia

1.2. Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali ("forum globale") e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta

Le seguenti giurisdizioni attendono un esame supplementare da parte del forum globale:

Anguilla, Barbados, Botswana, Dominica, Seychelles, Turchia

2. Equa imposizione

2.1. Esistenza di regimi fiscali dannosi

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire i propri regimi di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannosi entro il 31 dicembre 2022:

Costa Rica, Hong Kong, Malaysia, Qatar, Uruguay

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire i propri regimi fiscali preferenziali nell'ambito del forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) entro il 31 dicembre 2022:

Costa Rica (zona di libero scambio), Giamaica (zone economiche speciali), Giordania (zona economica speciale di Aqaba), Macedonia del Nord (zona di sviluppo industriale e tecnologico)

La seguente giurisdizione si è impegnata a modificare un regime fiscale preferenziale entro il 31 dicembre 2022:

Federazione russa (holding internazionali)

2.2. Esistenza di regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a dare seguito alle raccomandazioni del forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) per quanto riguarda l'effettiva attuazione dei requisiti sostanziali di cui al criterio 2.2, in tempo utile per consentire all'FHTP di concludere, nella sua prossima riunione nel 2022, che la o le raccomandazioni sono state prese in considerazione:

Anguilla, Bahamas, Barbados, Bermuda, Isole Turks e Caicos

3. Prevenzione dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili

3.2. Attuazione dello standard minimo in materia di rendicontazione paese per paese (CbCR) (azione 13 BEPS)

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo standard minimo della CbCR dando seguito in tempo utile alle raccomandazioni del quadro inclusivo in materia di BEPS in modo che ciò si rifletta nella relazione di revisione inter pares nell'autunno del 2023 sull'azione 13 del quadro inclusivo e/o attivando relazioni di scambio sulla CbCR con tutti gli Stati membri dell'UE entro il termine concordato:

Bahamas, Barbados, Belize, Isole Vergini britanniche, Israele, Monserrat, Thailandia, Tunisia, Vietnam
